



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA

- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Perina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

tra

nella causa iscritta al N. 649/2009 Ruolo Lavoro cui sono riunite le NN. 856, 1420,
1720 del 2009, e le NN. 283,1025, 1221 del 2010 R.L.

con Avv. Menegotto

Ricorrente

e

INPS e S.C.C.I.

con Avv. Di Iorio, Guadagnino e Tomasello

E

Concessionario Servizio Riscossione Tributi Uniriscossioni

Convenuti

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.

Svolgimento del processo

SENT. n° 351

R.C. LAV. 649/09

2010

Con ricorso depositato il 12.5.2009

proponeva opposizione a

cartella per il recupero contributivo dovuto dal ricorrente, secondo l'Inps, quale amministratore di condominio, attività esercitata in qualità socio di SNC e amministratore della stessa.

Negava la debenza conformemente alla statuizione n. 275/2008 del G.L. Tribunale di Vicenza secondo cui tale attività in sé e per sé non comporta obblighi contributivi per la gestione commercianti, se effettuata nell'ambito societario.

Costituendosi l'Ente rilevava che la sentenza era oggetto d'impugnazione, e ribadiva l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti, se effettuata nell'ambito societario.

Costituendosi l'Ente rilevava che la sentenza era oggetto d'impugnazione, e ribadiva l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti.

Venivano emesse altre a cartelle per lo stesso titolo (ratei diversi) e proposte altrettante opposizioni, con medesime motivazioni.

Depositate le note, la causa veniva decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

L'attore è amministratore di condominio; questa attività di per sé è sottoposta alla contribuzione alla c.d. gestione separata, ma questo non è oggetto del contendere.

Secondo l'Inps qualora l'attività sia esercitata dal socio di SNC è dovuta, perciò stesso, la contribuzione alla gestione separata.

Ritiene il G.L. che l'attività personale, professionale di amministratore di condominio nulla abbia a che fare con quella di una attività commerciale, presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti. Nessuna attività commerciale o comunque diversa da quella di amministratore di condominio viene allagata dall'Ente come attività svolta dal ricorrente nel contesto della SNC di cui è socio.

ND

Né è provata a maggior ragione la prevalenza – abitudine di questa attività commerciale, non avendo l'Inps allegato nulla eccetto il verbale ispettivo, nel quale si enuncia il principio della obbligatorietà della contribuzione alla gestione commercianti del socio di SNC iscritta alla CCIAA.

Non resta che ribadire quanto già affermato con la sent. n. 275/08 di questo ufficio, e dunque rigettare la pretesa contributiva.

Le cartelle opposte vanno annullate.

L'esistenza del precedente specifico, disatteso dalla convenuta, comporta l'applicazione della regola della soccombenza e quindi la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il G.L. così provvede:

- 1) in accoglimento parziale del ricorso riuniti annulla le cartelle esattoriali opposte, attesa la non debenza delle somme richieste;
- 2) rigetta le altre domande ed eccezioni proposte in giudizio;
- 3) spese a carico Inps liquidate in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa;
- 4) termine di 45 gg. da oggi per deposito motivazione.

Vicenza, 29.10.2010

Il Giudice del Lavoro

Dott. Luigi Perina

IL CANCELLIERE - B3
Antonio Garillo

Minuta depositata in cancelleria il 03.12.2010

Sentenza depositata in cancelleria il - 9 DIC. 2010

IL CANCELLIERE - B3
Antonio Garillo